



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

Ordinanza Sindacale

Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19. Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020. Obbligo dell'uso di dispositivi a protezione delle vie respiratorie in aree del centro abitato ove sono possibili assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Proroga misure adottate con ordinanza sindacale prot. 57009/Gab. del 19/8/2020

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"*;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"*;

Visto il decreto-legge 30 luglio, n. 83, recante *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid -19 deliberata il 31 gennaio 2020"* e, in particolare, l'articolo 1, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid -19"*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020, nella quale, all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria), lettera a) viene disposto:

- *E' fatto obbligo dalle ore 18,00 alle ore 06,00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;*

Visto il DPCM 7 settembre 2020 nel quale agli artt. 1 e 2 si legge:

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid - 19 sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4;
2. Sono altresì confermate e restano efficaci, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo quanto previsto dal comma 3.



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

Ritenuto pertanto opportuno e necessario prorogare integralmente le misure anti Covid – 19 adottate con ordinanza sindacale n. 57009/Gab. del 19 agosto 2020, individuando puntualmente gli spazi che notoriamente sono soggetti alla formazione di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, rendendo praticamente impossibile il rispetto dell'obbligo di distanziamento fisico previsto dalla normativa in vigore, anche al fine di agevolare un mirato controllo da parte delle FF.OO., considerato anche l'evolversi della situazione epidemiologica a livello sia internazionale che nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid -19;

Ritenuto di confermare la individuazione di tali spazi, intesi non solo come sede stradale ma comprendenti tutta l'area di pertinenza comprensivi, a titolo di esempio non esaustivo, di marciapiede, sagrato, rientranze, porticati, così come segue:

- Via Duomo
- Via Sant' Andrea
- P.zza della Sfida
- P.zza Sant' Antonio
- Via Carlo d'Asburgo
- P.zza Castello
- Piazzetta del Duomo
- Via Mura San Cataldo
- Via Cialdini (da c.so Garibaldi a Via Samuelli)
- C.so Vittorio Emanuele (da c.so Garibaldi a via Cordova)
- Parco dell'Umanità
- Area compresa tra Lega Navale e via Cafiero;

Ritenuto inoltre confermare e disporre l'obbligo dell'utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie (mascherine) anche in tutte le aree mercatali cittadine, sia quelle giornaliere che quella settimanale, durante tutte le fasi delle attività mercatali (montaggio stalli, vendita, smontaggio) sia per gli operatori commerciali e sia per gli utenti che a qualsiasi titolo accedono in tali aree mercatali;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" art. 50 commi 4 e 5;

ORDINA

In esecuzione e coerentemente con l'ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione correlata a mutate condizioni della emergenza sanitaria in atto, e comunque fino al 7 ottobre 2020, fatta salva l'applicazione di tutto quanto disposto dall'art. 1 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, le cui misure sono prorogate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020:

1. L'obbligo, previsto dall'art. 1 comma 1 lett. a) della ordinanza del Ministro della salute del 16 agosto 2020, dalle ore 18,00 alle ore 06,00, di tutti i giorni della settimana, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) per tutti coloro che si trovano a circolare (in fase dinamica o statica) nei seguenti spazi/vie/piazze comprendenti tutta l'area di pertinenza comprensivi di marciapiede, sagrato, rientranze, così meglio individuate:

- Via Duomo
- Via Sant' Andrea



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

- P.zza della Sfida
- P.zza Sant'Antonio
- Via Carlo d'Asburgo
- P.zza Castello
- Piazzetta del Duomo
- Via Mura San Cataldo
- Via Cialdini (da c.so Garibaldi a Via Samuelli)
- C.so Vittorio Emanuele (da c.so Garibaldi a via Cordova)
- Parco dell'Umanità
- Area compresa tra Lega Navale e via Cafiero;

Si conferma altresì l'obbligo dell'utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie (mascherine) anche in tutte le aree mercatali cittadine, sia quelle giornaliere che quella settimanale, durante tutte le fasi delle attività mercatali (montaggio stalli, vendita, smontaggio) sia per gli operatori commerciali e sia per gli utenti che a qualsiasi titolo accedono in tali aree mercatali;

Resta fermo l'obbligo di indossare le protezioni delle vie respiratorie in tutti i casi in cui, a prescindere dal luogo e dall'orario, non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza;

Ai trasgressori di quanto disposto nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Si dà atto che la presente ordinanza, che diviene efficace dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, viene comunicata al Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani;

Dispone altresì che l'Ufficio Stampa del Comune di Barletta dia tempestiva informazione attraverso gli organi di stampa e attraverso la pubblicazione sul sito Web comunale.

La presente Ordinanza è trasmessa:

- alla Prefettura di Barletta – Andria – Trani;
- al Comando di Polizia Locale ed al Comando Compagnia Carabinieri – Commissariato di Pubblica Sicurezza – Gruppo Provinciale Guardia di Finanza.

A norma dell'Art. 3 comma 4 della Legge 241/90, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione innanzi al tribunale regionale Amministrativo, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
dott. Cosimo Damiano Cannito